



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 32 del 26/02/2018

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE RICHIESTE DI RINEGOZIAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO DI VALIDITA' NONCHE' PER ISTANZE DI NUOVE AREE.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **17:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Assente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente

Assenti n. 1

Presenti n. 5

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE RICHIESTE DI RINEGOZIAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO DI VALIDITA' NONCHE' PER ISTANZE DI NUOVE AREE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

PREMESSO CHE

- il Comune di Cittadella ha in esercizio alcuni contratti di concessione/locazione di aree appartenenti al patrimonio dell'ente, sottoscritti con diversi operatori di telefonia mobile, per l'installazione di stazioni radio base finalizzate all'ospitalità di apparati per comunicazioni elettroniche;
- da qualche tempo a questa parte, con cadenza almeno annuale, alcuni operatori presentano sistematiche istanze di rinegoziazione dei contratti in essere, finalizzate in via prevalente alla sottoscrizione di nuovi contratti di pari durata (9 anni) ovvero di durata aumentata (9 anni + 6), ad un canone di locazione sensibilmente inferiore rispetto a quello dei contratti vigenti (in alcuni casi proponendo anche riduzioni con percentuali vicine al 50% rispetto agli importi attuali previsti di € 9.500);

Tutto ciò premesso

DATO ATTO della presenza di un protocollo d'intesa tra ANCI - H3G - VODAFONE - WIND in merito alla determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base, che il Comune di Cittadella non intende comunque riconoscere in quanto con deliberazione n. 155 del 12.09.2016 ha stabilito il recesso dall'adesione alla stessa ANCI ed essendo oltretutto intenzionato a disporre liberamente dei beni appartenenti al proprio patrimonio;

RITENUTO che gli importi di locazione sin qui applicati e tuttora vigenti siano del tutto congrui ed allineati rispetto alle esigenze ed alle aspettative dell'Ente non ravvisandosi quindi alcuna necessità d'intervento sottesa alla modifica e/o riduzione degli importi degli stessi;

OSSERVATO che il Comune di Cittadella, nel concedere un'area a favore di terzi, sottrae alla propria disponibilità una potenziale risorsa per l'eventuale realizzazione di altri interventi aventi rilevanza pubblica d'interesse per la collettività, e che quindi, l'introito derivante da un canone di concessione/locazione eccessivamente basso, non giustificerebbe sotto un profilo della logicità e ragionevolezza amministrativo-finanziaria, la privazione di un area pubblica alle precitate condizioni;

RILEVATO peraltro che, non si ravvisa allo stato attuale, la necessità né tanto meno l'opportunità di risolvere anticipatamente rapporti contrattuali tuttora

validi ed efficaci, tanto più per sottoscriverne altri di nuovi a condizioni economiche manifestamente sconvenienti per l'ente;

DATO ATTO infine che eventuali nove condizioni contrattuali, potranno comunque essere oggetto di valutazione alla scadenza dei contratti in essere e quindi nell'ambito della eventuale reciproca volontà di un rinnovo dei medesimi;

RITENUTO pertanto opportuno per quanto sopra esplicitato, fornire alcuni precisi indirizzi in merito ed anche per quanto concerne i nuovi contratti di concessione/locazione di aree di proprietà dell'Ente che gli operatori di telefonia mobile, potrebbero richiedere sul territorio comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. n.° 165/2001 ;

VISTA la normativa vigente;

VISTI gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

In considerazione di quanto sopra esposto

P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di esprimere quale atto d'indirizzo la volontà di non procedere alla rinegoziazione di tutti i contratti vigenti relativi alla materia in questione, ritenendo congrui alle esigenze dell'Ente ed adeguati agli interessi della collettività, i relativi importi di locazione stabiliti con i medesimi;

3) di precisare che la precitata volontà, debba ritenersi confermata fino alla scadenza naturale dei contratti di concessione/locazione tuttora vigenti e che eventuali nuove condizioni contrattuali, verranno quindi considerate e valutate solamente nell'ambito di un'eventuale reciproca volontà di un rinnovo degli stessi;

4) di stabilire altresì che tutte le nuove istanze finalizzate ad ottenere concessioni/locazioni di altre aree per l'installazione di stazioni radio base da parte degli operatori di telefonia mobile, vengano successivamente formalizzate attraverso apposito contratto il cui contenuto al fine di garantire l'interesse dell'Ente deve obbligatoriamente prevedere:

- Canone di locazione annuo a carico del concessionario/locatario non inferiore a 9.500,00 €/anno;
- la possibilità del concessionario/locatario, previa comunicazione scritta da inviare al Comune di Cittadella, di sub-locare/ospitare altri operatori all'interno dell'area concessa e/o sull'antenna di proprietà. In tal caso il canone annuo di locazione di € 9.500,00 subirà un aumento pari al 20% per ciascun operatore ospitato, per l'intera durata del contratto di sub-locazione/ospitalità sottoscritto tra le parti;
- versamento anticipato del canone, alla sottoscrizione dell'atto di locazione,

pari ad almeno 4 annualità e successivamente per il restante periodo di validità del contratto, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

5) di autorizzare il Dirigente del 3° Settore, a porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali, fino a nuove disposizioni in merito da parte della Giunta Comunale;

6) di comunicare contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 TU.E.L. D. Lgs 267/2000;

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di esprimere quale atto d'indirizzo la volontà di non procedere alla rinegoziazione di tutti i contratti vigenti relativi alla materia in questione, ritenendo congrui alle esigenze dell'Ente ed adeguati agli interessi della collettività, i relativi importi di locazione stabiliti con i medesimi;
- 3 di precisare che la precitata volontà, debba ritenersi confermata fino alla scadenza naturale dei contratti di concessione/locazione tuttora vigenti e che eventuali nuove condizioni contrattuali, verranno quindi considerate e valutate solamente nell'ambito di un'eventuale reciproca volontà di un rinnovo degli stessi;
- 4 di stabilire altresì che tutte le nuove istanze finalizzate ad ottenere concessioni/locazioni di altre aree per l'installazione di stazioni radio base da parte degli operatori di telefonia mobile, vengano successivamente formalizzate attraverso apposito contratto il cui contenuto al fine di garantire l'interesse dell'Ente deve obbligatoriamente prevedere:
 - Canone di locazione annuo a carico del concessionario/locatario non inferiore a 9.500,00 €/anno;
 - la possibilità del concessionario/locatario, previa comunicazione scritta da inviare al Comune di Cittadella, di sub-locare/ospitare altri operatori all'interno dell'area concessa e/o sull'antenna di proprietà. In tal caso il canone annuo di locazione di € 9.500,00 subirà un aumento pari al 20% per ciascun operatore ospitato, per l'intera durata del contratto di sub-locazione/ospitalità sottoscritto tra le parti;
 - versamento anticipato del canone, alla sottoscrizione dell'atto di locazione, pari ad almeno 4 annualità e successivamente per il restante periodo di validità del contratto, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 5 di autorizzare il Dirigente del 3° Settore, a porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali, fino a nuove disposizioni in merito da parte della Giunta Comunale;
- 6 di comunicare contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 TU.E.L. D.

Lgs 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **9** del **26.02.2018**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

ANDREATTA NADIA



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 399
PATRIMONIO

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE RICHIESTE DI RINEGOZIAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO DI VALIDITA' NONCHE' PER ISTANZE DI NUOVE AREE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 22/02/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 399
PATRIMONIO

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE RICHIESTE DI RINEGOZIAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DI TELEFONIA MOBILE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO DI VALIDITA' NONCHE' PER ISTANZE DI NUOVE AREE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 26/02/2018

IL DIRIGENTE
DIDONE' MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)